



Tribunale di Treviso

Il Giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza di sospensione depositata dal creditore procedente;

rilevato che non vi sono creditori intervenuti e che il consenso del debitore esecutato può ritenersi presunto;

visto l'art. 624 *bis* c.p.c.;

p.q.m.

Sospende la procedura esecutiva per 21 (ventuno) mesi.

Si comunichi, alle parti e agli ausiliari nominati.

Treviso, 07/09/2026

Il G.E.

Dott.ssa Paola Torresan